

D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

<p>Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)</p>	<p>Si introducono disposizioni ordinamentali, di carattere temporaneo (determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021) e derogatorio al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché ai servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, <u>sotto soglia</u>.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <p>a) l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 ¹ del D.lgs. 50/2016;</p> <p>b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35.</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, <u>l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</u>, aumentati a quattro mesi nei casi di cui alla precedente lettera b).</p> <p>Il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP (responsabile unico del procedimento) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono</p>
---	--

1

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
- Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.



	<p>causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.</p> <p>Per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In questi casi il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art 93.</p> <p>Per gli affidamenti di cui alla lettera b), le stazioni appaltanti procedono, <u>a loro scelta</u>, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.</p> <p>In questo secondo caso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice.</p>
<p>Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)</p>	<p>Questo articolo introduce, sempre fino al 31 luglio 2020, disposizioni volte ad accelerare i contratti <u>sopra soglia</u>, prevedendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione (artt. 61 e 62, per i settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con termini ridotti);- la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. 159/2011), nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche (ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi);- che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'avvio del procedimento. <p>Anche in questi casi, il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.</p> <p>Per ogni procedura di appalto di cui al presente articolo si prevede, infine, la nomina di un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, validerà ed approverà ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p>



<p>Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)</p>	<p>Si prevede, fino al 31.12.2021, l'applicabilità della "procedura d'urgenza" per il rilascio della certificazione antimafia, con specifico riferimento alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del D.lgs. 159/2011, con revoca del beneficio o dell'agevolazione attribuita al privato nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 15 giorni dal 17 luglio 2020, potranno essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.</p> <p>Inoltre, all'interno della legislazione antimafia (art. 83-bis del D.lgs. 159/2011), si introduce l'istituto dei "protocolli di legalità", delimitandone il contenuto e l'ambito di applicazione, al fine di adottare mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia (comunicazione antimafia e informazione antimafia).</p> <p>I protocolli di legalità potranno anche prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia <u>su richiesta di soggetti privati</u>.</p> <p>Si dispone infine che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (art. 1, commi 52 e ss., Legge 190/2012), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30, D.L. 189/2016) equivale al rilascio dell'informazione antimafia; - le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
<p>Art. 6 (Collegio consultivo tecnico)</p>	<p>Fino al 31 luglio 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, si prevede l'obbligatorietà della costituzione di un "Collegio consultivo tecnico" (formato da 3 a 5 componenti scelti dalla stazione appaltante tra soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera).</p> <p>Il Collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.</p>
<p>Capo II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici</p>	
<p>Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)</p>	<p>Si apportano modificazioni al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001), al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.</p> <p>Si modifica inoltre l'art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini) del D.L. 23/2020 (LIQUIDITA') che già interveniva sull'art. 54, comma 1, del D.L. 18/2020 (CURA ITALIA), per precisare:</p>



	<p>- che l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa <u>“alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) [400.000 euro] e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, nelle condizioni” di legge</u></p> <p>[ex art. 2, co. 479, Legge 244/2007: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della Legge 104/1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%; c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito]</p> <p>- che <i>“la sospensione delle rate del mutuo”</i> potrà essere concessa nella misura di:</p> <p>A) 6 mesi, qualora gli eventi che danno diritto all'accesso al Fondo, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno 20% dei soci;</p> <p>B) 12 mesi, qualora i medesimi eventi, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;</p> <p>C) 18 mesi, qualora tali eventi, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci.</p> <p>- che <u>l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dal 17.07.2020, nel sito internet del Gestore del Fondo, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società;</u></p> <p>- che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione (si abroga, di conseguenza, il comma 2-quater dell'art. 12 del D.L. 23/2020 - Liquidità).</p>
TITOLO II SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ	
Capo I - Semplificazioni procedurali	
Art. 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)	<p>Si introducono modifiche volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.</p> <p>Si prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inefficacia delle determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo



	<p>la scadenza dei termini (“atti tardivi”) al fine di rendere effettivo il provvedimento ovvero l’atto di assenso comunque denominato e, quindi, a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso - pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati - vanifichi ogni funzione acceleratoria (viene chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241/1990, <u>la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies</u>);</p> <p>- la misurazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e la pubblicazione comparativa dei termini dei procedimenti normativamente previsti e dei tempi effettivi di conclusione degli stessi (<u>entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali dovranno verificare e rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza</u>).</p>
<p>Art. 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)</p>	<p>Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo linee di indirizzo condivise fra, Stato, Regioni e autonomie locali e si prevede, entro 150 giorni dal 17.07.2020, una completa ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici delle SCIA, del “silenzio-assenso”, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla riduzione o eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti.</p>
<p>Capo IV - Responsabilità</p>	
<p>Art. 21 (Responsabilità erariale)</p>	<p>In relazione alla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per fatti e omissioni commessi con dolo si precisa che <i>“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”</i>.</p> <p>L’estensione dell’onere probatorio renderebbe, pertanto, più difficile affermare la responsabilità erariale in caso di dolo.</p> <p>Inoltre, limitatamente ai fatti commessi dal 17.07.2020 e fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità erariale ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.</p> <p>In altri termini, per il prossimo anno, si abolisce la responsabilità erariale per colpa grave, salva tuttavia l’ipotesi di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente, rispetto ai quali si prevede che non si applichi la predetta limitazione di responsabilità e, così facendo, i pubblici dipendenti potrebbero andare in contro a maggiori rischi di responsabilità in caso di inerzia.</p>
<p>Art. 23 (Modifiche all’articolo 323 del codice penale)</p>	<p>Sul versante della responsabilità penale, si apporta una rilevante modifica alla disciplina del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).</p> <p>In questo modo:</p> <p>1) l’abuso d’ufficio potrà essere integrato solo dalla violazione di <i>“regole di condotta”</i> specifiche ed espressamente previste da fonti di diritto primarie (legge o atti aventi forza di legge);</p>



	2) rilevano solo regole di condotta <i>“dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto”</i> .
TITOLO III	
MISURE DISEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	
Capo I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione	
Art. 24 (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)	<p>Si favorisce l'accesso i servizi della PA tramite SPID, Carta d'identità digitale (CIE) o dispositivi mobili, nonché la fruizione dei servizi in modalità digitale dal 28 febbraio 2021, eliminando le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni.</p> <p>Si semplifica e si rafforza l'identità digitale e il domicilio digitale per i cittadini e per e per i professionisti, anche non iscritti ad albi, ma iscritti ad <i>“elenchi e registri”</i>;</p> <p>Si prevede la verifica dell'identità digitale con SPID e CIE in sostituzione della esibizione o della trasmissione di copia del un documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta.</p> <p>Si consente il rinnovo delle Carte d'identità rilasciate su supporto cartaceo e delle Carte di identità elettroniche anche prima della scadenza.</p>
Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)	Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, si prevede l'istituzione di una <i>“Piattaforma unica digitale”</i> secondo modalità e regole tecniche da definirsi definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 dal 17.07.2020.
Art. 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)	Si favorisce l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e si novellano i commi 489 e 491 della Legge 145/2018 per consentire l'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni di invalidità.
Art. 30 (Misure di semplificazione in materia anagrafica)	Si introducono modifiche normative al fine di assicurare la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) mediante l'emissione di documenti digitali muniti di un <i>“sigillo elettronico qualificato”</i> , nonché l'attribuzione a ciascun cittadino di un <i>“codice identificativo univoco”</i> per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali	
Art. 33 (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)	<p>Si effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure di rafforzamento rispetto al principio di interoperabilità dei dati già previsto all'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e già vigente, riconducendo tale interoperabilità alla <i>“Piattaforma unica nazionale”</i> - tramite la quale le PP.AA. rendono interrogabili, disponibili e fruibili alle pubbliche amministrazioni i dati pubblici e conoscibili al fine di consentire l'immediata erogazione di servizi pubblici o bonus (senza chiedere al cittadino dati già in possesso della p.a.) - già prevista in capo alla</p>
Art. 34 (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)	





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui modalità di gestione, sviluppo e funzionamento vengono chiarite e semplificate.
Capo IV - Misure per l'innovazione	
Art. 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)	Si introducono previsioni volte a favorire il rafforzamento dell'utilizzo esclusivo della PEC e del "domicilio digitale" nei rapporti tra imprese, professionisti e PP.AA. con una serie di prescrizioni e sanzioni in caso di inadempimento.
TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY	
Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici	
Art. 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)	<p>Il comma 1 innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti (introdotta dal D.L. 34/2020) per i quali è stata consentita l'erogazione in un'unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste).</p> <p>Il comma 2 è finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'intervento "Nuova Sabatini Sud" (art. 1, co. 226, Legge 160/2019, n. 160, introducendo la previsione dell'erogazione del contributo in unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno.</p> <p>Le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento saranno definite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
Art. 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)	<p><u>Il comma 11 aggiunge un secondo comma all'art. 223-septiesdecies delle Disp. Att. del Codice Civile.</u></p> <p>LA FATTISPECIE RIGUARDA LO SCIOGLIMENTO D'UFFICIO SENZA NOMINA DEL LIQUIDATORE E LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DEGLI ENTI COOPERATIVI CHE NON HANNO DEPOSITATO BILANCI DI ESERCIZIO DA OLTRE 5 ANNI E PER I QUALI NON RISULTI L'ESISTENZA DI VALORI PATRIMONIALI IMMOBILIARI.</p> <p>LA DISPOSIZIONE IN ESAME, AL FINE DI SUPERARE OGNI INCERTEZZA INTERPRETATIVA ED ASSICURARE, AL CONTEMPO, LA NECESSARIA CERTEZZA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE CIRCA L'OPERATIVITA' DEGLI ENTI IN ESSO CENSITI, PREVEDE CHE UNIONCAMERE TRASMETTA SEMESTRALMENTE AL MISE L'ELENCO DEGLI ENTI COOPERATIVI, ANCHE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA, CHE NON HANNO DEPOSITATO I BILANCI DI ESERCIZIO DA OLTRE 5 ANNI E CHE IL MISE VERIFICHI L'ASSENZA DI VALORI PATRIMONIALI IMMOBILIARI MEDIANTE INDAGINE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI, IN ATTUAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI.</p> <p>Il comma 12 aggiunge all'art. 5 della Legge 400/1975 un comma ulteriore (1-bis). LA PREVISIONE E' VOLTA AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA PROCEDURA DI PURGAZIONE (DAI GRAVAMI) DEI BENI OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PREVEDENDO ESCLUSIVAMENTE LA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DEL DECRETO DI CANCELLAZIONE, ANCORA OGGI RICHIESTO DA ALCUNE CONSERVATORIE IN FORMATO CARTACEO.</p> <p>IN QUESTO MODO SI ELIMINA LA PRASSI OBSOLETA CORRISPONDENTE ALLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO AD</p>



	OPERA DEL COMMISARIO LIQUIDATORE TENUTO A PRESENTARSI FISICAMENTE PRESSO LA CONSERVATORIA AL SOLO FINE DI ESIBIRE IL DECRETO DI CANCELLAZIONE PER OTTENERNE L'ESECUZIONE.
Art. 41 (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)	Con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 11 della Legge 3/2003 si dispone, in particolare, la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza del corrispondente "Codice unico di progetto".
Capo III - - Semplificazioni in materia di green economy	
Art. 63 (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)	<p>Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, si autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottare con proprio decreto, entro 180 giorni dal 17.07.2020, un "Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano" composto da due sezioni:</p> <p>Sezione A (interventi selvicolture intensivi ed estensivi, di prevenzione selviculturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, <u>da attuare da parte di imprese agricole e forestali</u> su iniziativa del MiPAAF e delle Regioni e Province autonome);</p> <p>Sezione B (sostegno e realizzazione di piani forestali di area vasta, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo).</p> <p>Inoltre, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MiPAAF si autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre, con proprio decreto, l'avvio di un "Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo.</p>

VISITA IL NOSTRO SITO WEB



E SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

